

COMUNICAZIONE AL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'INIZIO

**AL SINDACO DEL COMUNE DI FANO
(SERVIZIO COMMERCIO)**

Oggetto: Comunicazione vendita di fine stagione.

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____
il _____ residente a _____
in via _____ n. _____ (tel. _____) in qualità di:

- titolare di impresa individuale;
- legale rappresentante della Società _____ avente sede
legale in _____ Via _____ - _____ n. _____
C.F./Partita IVA _____

titolare dell'esercizio per la vendita al dettaglio di prodotti compresi nel settore non alimentare nei
locali siti in Via _____ n. _____
telefono _____

COMUNICA

di effettuare una vendita di saldi di fine stagione dal ___/___/___ al ___/___/___
come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 114/98 e degli art. 29 e 31 della legge regionale n. 27 /
2009.

Distinti saluti.

Fano, li _____

FIRMA

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1691 DEL 29.11.2010

1. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno;
2. Anno 2011:
 - Periodo invernale dal 06 gennaio al 01 marzo
 - Periodo estivo dal 02 luglio al 01 settembre
3. le imprese comunicano al comune almeno 5 giorni prima la data d'inizio e la durata.

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 10 NOVEMBRE 2009

Art. 29(Vendite straordinarie)

1. Le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti sono:
 - a) le vendite di liquidazione
 - b) le vendite di fine stagione.
2. Le vendite di cui al comma 1 devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.
3. Le merci in vendita debbono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.
4. Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.
5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.
6. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
7. E' vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.
8. E' vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari.
9. L'esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

Art. 31

(Vendite di fine stagione)

1. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria.